

INFORMATIVA PER IL GESTORE TITOLARE ISCOS

Edizione in vigore dal 04/02/2019

DEPOSITO DELLA DOMANDA

La domanda con la quale il soggetto sovraindebitato richiede l'attivazione di una procedura ai sensi della L. 3/2012 e la nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento è **depositata**, per l'intero territorio nazionale, unicamente a mezzo pec, inviandola a **protocollo@pec.iscos.it** unitamente alla documentazione nella stessa indicata.

INVIO DEL PREVENTIVO

Al ricevimento della domanda ISCOS invia all'istante, che dovrà debitamente sottoscrivere in ogni sua parte e restituire a ISCOS a mezzo pec:

- *Preventivo costi e spese ex art. 10, comma 3, D.M. 202/2014;*
- *Regolamento ISCOS e Regolamento di autodisciplina del Gestore ISCOS;*
- *Prospetto tariffe e Conteggio dettagliato.*

NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Referente ISCOS, assegnato il numero di protocollo R.A.G.C., ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ricevuto il preventivo sottoscritto dall'istante per accettazione, **verificato il codice identificativo della sede territoriale indicata nella domanda** di avvio della procedura, **nomina il Gestore** della crisi da sovraindebitamento cui conferisce l'incarico della trattazione del caso in oggetto.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL GESTORE E DETERMINAZIONE COMPENSI

Per il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento il Referente ISCOS conferisce ai sensi dell'art. 2230 c.c. l'incarico di Gestore della crisi ex L. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ex D.M. 202/2014.

Tale incarico è disciplinato dalle Condizioni di conferimento incarico di seguito testualmente riportate.

Il Gestore, pertanto, in caso non sussistano ragioni ostantive, accetta l'incarico.

Condizioni di conferimento incarico

Art. 1

L'incarico è conferito al Gestore indicato in indirizzo ai sensi dell'art. 2230 cc., limitatamente al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento in oggetto ex L. 3/2012 s.m.i. e D.M. 202/2014. Il presente incarico si intenderà terminato con il concludersi del procedimento in oggetto o anticipatamente in caso di rinuncia, revoca o sostituzione.

Art. 2

Il compenso del gestore (unico e complessivo) riconosciuto per tale attività è determinato nella misura del 50% del compenso versato dall'istante/debitore a questo Organismo, ed effettivamente incassato, al netto dell'acconto versato a titolo di spese fisse di avvio e delle altre spese sostenute da questo Organismo, tra cui rientrano i costi degli eventuali ausiliari incaricati nel corso della procedura. Spetta al Gestore il rimborso delle spese documentate ed effettuate previa autorizzazione dell'Organismo. Non spetta al Gestore alcun

compenso per le attività liquidatorie svolte da questo Organismo nel caso siano previste e/o attuate forme di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 s.m.i..

Nel caso in cui per l'espletamento dell'incarico sia necessario procedere al conferimento congiunto a più gestori, il compenso di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali a favore di ciascun gestore incaricato. Quando per lo stesso incarico si siano succeduti più gestori, il compenso di cui al comma 1 è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Art. 3

L'istante/debitore verserà a questo Organismo le somme dovute con le seguenti modalità:

- il 15% all'atto della sottoscrizione del preventivo;*
- il 35% prima del deposito in Tribunale della proposta di piano del consumatore / accordo di ristrutturazione del debito / liquidazione, attestata dal gestore;*
- il saldo del rimanente 50% entro trenta giorni dalla omologazione del piano del consumatore / accordo di ristrutturazione del debito, o dalla dichiarazione di apertura della liquidazione. Qualora disposto nel Piano/Accordo, il saldo del rimanente 50% può essere posto in prededuzione.*

Pertanto, per ciascuna delle suddette fasi, il gestore percepirà la quota parte del compenso a lui spettante dopo l'effettivo pagamento da parte del debitore a questo Organismo.

Il Compenso del gestore deve intendersi I.V.A. inclusa e già comprensivo di eventuale cassa professionale di previdenza, contributi I.N.P.S. e di qualsivoglia rimborso forfettario.

Art. 4

Il Gestore dichiara di conoscere e accettare integralmente il Regolamento di questo Organismo con il relativo allegato A (Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi) e il preventivo (comprensivo degli allegati) rilasciato all'istante-debitore.

Art. 5

Il Gestore dichiara di accettare il presente incarico professionale, contenuto nella presente lettera di conferimento. Conferma quanto contenuto nell'allegata Dichiarazione di accettazione e indipendenza, che si intende qui riportata, confermata e sottoscritta.

Il Gestore dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché al dovere di riservatezza e di conoscere approfonditamente, accettare e attenersi al Regolamento dell'Organismo nonché al relativo allegato A (Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi).

Art. 6

Il Gestore si impegna a tenere indenne l'Organismo da qualsivoglia richiesta di risarcimento, rivalsa o pretesa di terzi per responsabilità del Gestore medesimo.

Art. 7

Il Referente può delegare il Gestore a richiedere al Tribunale competente per territorio l'autorizzazione all'accesso alle banche dati pubbliche ex art. 15 L. 3/2012.

Il Gestore trasmetterà preventivamente a mezzo pec al Referente bozza della richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente il quale dovrà autorizzarne il contenuto. Analogamente il Gestore trasmetterà preventivamente al Referente ogni bozza di atto che impegna il Gestore e l'Organismo verso l'esterno, compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la bozza

di attestazione di fattibilità e veridicità del Piano del consumatore/Accordo di ristrutturazione del debito, la bozza di Relazione sulla meritevolezza del debitore collegata a un Piano del Consumatore o a una Proposta di liquidazione, nonché le bozze di comunicazioni ai creditori in ordine alla verifica dei consensi nell'ambito di un Accordo di ristrutturazione del debito, e la bozza di comunicazione della verifica dei consensi conseguiti.

Art. 8

Il Gestore dichiara e accetta che per dirimere qualsiasi controversia comunque connessa al presente incarico o collegata al medesimo, anche in ipotesi di continenza e connessione di cause, sarà preliminarmente effettuato un tentativo di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010. Nel caso il tentativo di mediazione non vada a buon fine, il Gestore dichiara e accetta che sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze ai sensi dell'art. 28 c.p.c..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED INDIPENDENZA DEL GESTORE DESIGNATO

Il Gestore designato comunica di accettare l'incarico e contestualmente dichiara, tra l'altro - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, D.M. n. 202/2014; - di essere indipendente in quanto non legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; - di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali sono unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; - di essere tenuto all'obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera prestata; - di attenersi al rispetto degli obblighi contenuti negli artt. 11 e 12, D.M. n. 202/2014.